



Comune di Carugo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
(TARES)

TITOLO V MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 20	PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE	PAG. 13
ART. 21	ALIQUOTE DELLE MAGGIORAZIONE	PAG. 14

TITOLO VI DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ART. 22	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	PAG. 14
ART. 23	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	PAG. 14
ART. 24	POTERI DEL COMUNE	PAG. 16
ART. 25	RISCOSSIONE	PAG. 16
ART. 26	ACCERTAMENTO	PAG. 17
ART. 27	SANZIONE	PAG. 17
ART. 28	INTERESSI	PAG. 18
ART. 29	RIMBORSI	PAG. 18
ART. 30	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	PAG. 18
ART. 31	CONTENZIOSO	PAG. 19

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 19
ART. 33	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	PAG. 19
ART. 34	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	PAG. 19
ART. 35	DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013	PAG. 20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del presente regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), e modificato con D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al citato art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II – PRESUPPOSTO, SOGGETTO ATTIVO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione della TARES

1. Presupposto per l'applicazione del tributo é il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati.
2. S'intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative e dei posti auto scoperti ad uso esclusivo d'utenze domestiche;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o d'utilizzo comune tra i condomini.

4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti tutti i locali predisposti all'uso:

- per le utenze domestiche considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), ovvero d'arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati.
- per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di degenza, i vani accessori dei predetti locali.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo di proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc. locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso d'utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni d'inutilizzabilità, quali:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
- c) le superfici di balconi e terrazzi;

d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

e) i locali stabilmente e totalmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data d'inizio dell'occupazione;

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta gratuita che non siano funzionali all'attività svolta;

l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla Tares nella misura del 50%.

5. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori d'analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie d'attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo d'attività esercitata, la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;

b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

7. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero del tributo non versato e relativa maggiorazione, con applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia d'attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano acquisite le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/1993.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

5. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 7 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti e trasmessi dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Nel Piano Finanziario possono essere introdotti costi, strettamente connessi alla gestione del servizio, sostenuti dal Comune e dallo stesso preventivamente comunicati al gestore. In alternativa a quanto indicato ai punti precedenti, in sede di deliberazione d'approvazione del Piano Finanziario o in sede d'approvazione della deliberazione di determinazione delle tariffe, potranno essere determinati in via definitiva i costi da coprire mediante tariffa individuando una tariffa di riferimento data dalla sommatoria algebrica dei costi indicati nel Piano Finanziario presentato dal soggetto gestore ed altre voci strettamente connesse alla gestione non comprese nello stesso Piano, quali ad esempio costi direttamente sostenuti dal Comune, agevolazioni e previsioni su recupero dell'evasione.

Art. 8 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia d'attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario e della tariffa di riferimento, determinata in base a quanto indicato al precedente articolo, con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data d'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto di quanto indicato nel presente regolamento. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

5. In sede di ripartizione dei costi il Comune riconosce altresì l'agevolazione alle utenze domestiche prevista all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 e dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99.

6. La percentuale d'attribuzione dei costi ed i criteri di ripartizione degli stessi vengono stabiliti annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 10 - Periodi d'applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui n'è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro le scadenze previste nel presente regolamento.

Art. 11 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 12 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune alla data del primo giorno dell'anno in corso.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti e per gli alloggi detenuti esclusivamente dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli abitanti è determinato convenzionalmente considerando un numero minimo d'occupanti pari a uno, salvo diverso dato indicato in dichiarazione. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche per finalità diverse dell'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore d'occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

4. Nel caso di abitazioni non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche o da persone giuridiche, il numero degli abitanti occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno.

Art. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, calcolata considerando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 19, comma 3, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come indicate nel D.P.R. 158/1999.

2. La categoria tariffaria per ogni attività di utenza non domestica è unica.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie d'attività previste, viene di regola effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente. Il contribuente e l'ufficio al fine di classificare correttamente l'attività economica dovranno tenere conto dell'attività effettivamente e concretamente svolta sul territorio comunale, della nomenclatura indicata nel D.P.R. 158/1999 e, come ulteriore elemento di valutazione in caso di persistente dubbio sulla base dei precedenti criteri, della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria d'attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 16 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o d'uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria d'attività non domestica e aumentandola del 20%.
3. In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone d'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. La tariffa giornaliera si applica anche agli assegnatari di posteggio del mercato settimanale, in relazione ai giorni di occupazione convenzionalmente stabiliti in 52. Per le occupazioni di cui al periodo precedente la tariffa giornaliera è riscossa con le stesse modalità di quella annuale. In caso di cessazione nell'occupazione

in corso d'anno la tariffa dovuta verrà determinata in base al rapporto proporzionale tra le settimane d'occupazione rispetto alle 52 settimane previste.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento riferite alle attività economiche.

7. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno d'occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20 %. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al Titolo V del presente regolamento.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alla TARES si applica uno sconto sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa pari al 10% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico.

2. Lo sconto di cui al precedente comma si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'Ente. Le modalità d'effettiva applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo vengono disciplinate in sede di determinazione della tariffa.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso d'inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione.

Art. 19 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche

caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla Tares nella misura del 50%.

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie di attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività esercitata, la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

3. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero del tributo non versato e relativa maggiorazione, con applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. 102/2013, all'interno del piano finanziario del tributo le tariffe applicate alle attività rientranti nelle categorie 19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) sono calcolate in misura ridotta del 50%, in maniera tale da non determinare un eccessivo carico tributario per le suddette attività.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero d'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché d'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 20 - Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta alla Tares.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo dovuto per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21 - Aliquote della maggiorazione

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. La maggiorazione di cui al comma precedente è riservata allo Stato, fintanto che non intervengano provvedimenti in sua modifica.
3. Per l'anno 2013 verrà versata in un'unica soluzione, secondo le disposizione di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9/7/1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di c/c postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 22 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare d'agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 23 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data d'avvenuta occupazione, variazione e/o cessazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, se comunicate entro il termine di cui al comma 1 e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dà diritto al rimborso od all'abbuono di parte della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello d'avvenuta comunicazione di cessazione all'ufficio.

4. In caso di ritardata presentazione della comunicazione di cessazione, il rimborso o l'abbuono della tariffa decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, la categoria di attività ai sensi del D.P.R. n.158/1999;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, può essere inoltre spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data d'invio.

8. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 24 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività d'accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure d'allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 25 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione con la scadenza della prima rata. Il numero delle rate e le relative scadenze sono indicate nella deliberazione d'approvazione annuale delle tariffe, in caso di mancata indicazione si applicano le rate e le scadenze di legge.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altro modello di pagamento previsto dalle norme di riferimento.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso d'inadempimento, si applicherà la

sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 26 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso d'accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Nel caso d'emissione d'avvisi d'accertamento per importi superiori ad € 100,00 il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione al funzionario responsabile dell'imposta che valuterà le condizioni per ciascun caso.

4. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine previsto per il pagamento dell'avviso ricevuto.

5. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili, comprensivo di interessi legali.

6. Per una rateizzazione superiore ai 12 mesi, la richiesta motivata, deve essere autorizzata dalla Giunta Comunale, correlata da relazione dell'ufficio Servizi Sociali per richieste prodotte da persone fisiche e da relazione dell'ufficio finanziario per richieste prodotte da persone giuridiche.

7. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso nonché in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate di almeno due rate, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene come indicate nell'accertamento.

8. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici imponibili o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi previsti dalle specifiche norme.

9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 27 - Sanzioni

1. In caso d'omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso d'omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso d'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 28 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 28, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. La somma di cui al punto precedente non costituisce franchigia.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a complessivi euro 10,00 per anno d'imposta. Il limite di

versamento indicato non costituisce franchigia e non si applica alla tariffa giornaliera di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 31 - Contenzioso

1. Contro l'avviso d'accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 33 - Clausola d'adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARES, dalla sua entrata in vigore.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e fatto salvo il potere, con riferimento alle utenze che godono di agevolazioni o esenzioni, di richiedere la presentazione di una denuncia integrativa o di aggiornamento dei dati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali e gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Art. 35 - Disposizioni per l'anno 2013

Per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con deliberazione adottata nelle more della regolamentazione del nuovo tributo e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.
- b) Se la deliberazione di cui al comma presente non fosse adottata, rimangono fissate per l'anno 2013 le rate previste dalla normativa vigente (luglio e ottobre) o diverse scadenze fissate da norme successive;
- c) Per il versamento delle rate stabilite nei precedenti commi, verranno inviati degli avvisi di pagamento per permettere ai contribuenti di adempiere correttamente all'obbligo tributario. Il pagamento così effettuato sarà computato ai fini della determinazione dell'ultima rata, dovuta a titolo di TARES per il solo anno 2013;
- d) La maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le relative disposizioni di legge.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 23 in data 24 settembre 2013, e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO per giorni 15 consecutivi dal 01 Ottobre 2013 al 16 Ottobre 2013.

Ai sensi dell'art.13 – comma 2 - dello Statuto Comunale, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio del Comune di CARUGO e negli altri luoghi consueti, l'avviso di deposito presso la segreteria comunale, del presente regolamento dal 14 Ottobre 2013 al 29 Ottobre 2013; non sono pervenute osservazione né reclami.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2013 ai sensi dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Carugo, li 30/10/2013



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Guglielmina Caretto